



Data 08/06/18

Protocollo N° 218997

Class:

Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Comune di Bassano del Grappa. Variante al Piano degli Interventi n.3/2017. Riscontro lettera 5 marzo 2018 n.128.

Al Presidente di Confcommercio- Imprese per l'Italia- Mandamento di Bassano del Grappa (VI)
confcommerciobassano@pec.aziendaimpresa.it

Al Direttore di Confcommercio- Imprese per l'Italia-Mandamento di Bassano del Grappa (VI)
confcommerciobassano@pec.aziendaimpresa.it

e, p.c.

Alla Provincia di Vicenza
Settore Urbanistica – Contrà Gazzolle n.1
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Al Comune di Bassano del Grappa – VI
via Matteotti, 39
bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net

Con riferimento alla nota di codesta Associazione del 5 marzo 2018, n.128/2018/Dir, riguardante un intervento urbanistico-edilizio nel Comune di Bassano del Grappa, consistente sostanzialmente nella approvazione di specifica variante urbanistica al Piano degli Interventi finalizzata alla realizzazione di una grande struttura di vendita con superficie di vendita inferiore a 8'000 metri quadrati, si comunica quanto segue.

Il provvedimento comunale di cui trattasi, a quanto consta dalla lettura del quesito, concerne la previsione di un'area destinata all'insediamento di una grande struttura di vendita avente superficie pari a mq. 8.000.

Come noto, la normativa regionale in materia di commercio, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 *"Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"* e relativi provvedimenti attuativi, ha da tempo introdotto alcuni criteri indirizzati ai Comuni che, ponendosi in netta controtendenza rispetto al passato, favoriscono l'insediamento delle grandi strutture di vendita all'interno del centro urbano e gli interventi commerciali di riqualificazione urbanistica, nell'ottica del contenimento del consumo di suolo e della sostenibilità territoriale/ambientale degli interventi stessi.

Ad ulteriore conferma dell'attenzione prestata dall'amministrazione regionale al profilo della sostenibilità, le recenti disposizioni contenute nella legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 *"Collegato alla legge di stabilità regionale 2018"* hanno introdotto l'obbligo della pianificazione coordinata tra i Comuni



per le nuove aree destinate alle grandi strutture di vendita di particolari dimensioni, estendendo tale obbligo anche alle aree già idonee, in presenza delle condizioni stabilite dal legislatore.

In particolare, per quanto riguarda l'aspetto urbanistico, oltre alle deliberazioni comunali allegata alla citata nota, si è provveduto a esaminare anche la deliberazione del Consiglio comunale 15 febbraio 2018 n. 4 (non allegata alla nota in quanto ancora in corso di pubblicazione) con la quale è stata approvata la variante in argomento, il cui oggetto testualmente recita:

<< Variante al P.I. n. 3/2017 di recepimento dell'atto di Accordo Pubblico/Privato per "Ristrutturazione e rigenerazione urbana del complesso commerciale di via Capitelvecchio a Bassano del Grappa". Ditta: Finpengo SpA. Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004.>>.

Come già detto, la recente legge regionale 29 dicembre 2017, n.45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" all'articolo 57, comma 2, ha introdotto il comma 2 bis nell'articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Detto comma 2 bis dispone l'obbligo della pianificazione coordinata tra più Comuni nel caso di aree da destinare all'insediamento di grandi strutture di vendita, al di fuori del centro storico, con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati nei Comuni capoluogo di provincia e con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati negli altri Comuni. In tali casi la pianificazione coordinata deve comprendere i Comuni confinanti con il Comune interessato dall'insediamento della grande struttura di vendita.

La legge regionale è entrata in vigore il giorno 29 dicembre 2017.

Il successivo comma 3, del citato articolo 57 della legge regionale n.45 del 2017 precisa l'applicazione della norma testé introdotta, nei termini seguenti:

<< Le disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come introdotto dal comma 2, si applicano anche alle aree con idonea destinazione urbanistica per l'insediamento delle grandi strutture di vendita, purché non oggetto di strumenti urbanistici attuativi o di accordi pubblico-privato o di accordi di programma approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

Dunque, la pianificazione coordinata tra più Comuni non è necessaria solamente nel caso in cui le aree interessate dalla realizzazione di grandi strutture di vendita siano già urbanisticamente idonee e siano stati approvati o strumenti urbanistici attuativi o accordi pubblico-privato o accordi di programma entro il 29 dicembre 2017.

Poiché l'area in argomento per la quale il Comune di Bassano del Grappa ha disposto la variante non era urbanisticamente idonea, appare evidente come sia necessaria la pianificazione coordinata tra più Comuni.

Pertanto secondo quanto al presente conosciuto, l'intervento di variazione n.3/2017 al Piano degli Interventi del Comune di Bassano del Grappa approvato con la citata deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 15 febbraio 2018, appare non conforme alla legislazione ora vigente.

Per quanto riguarda le opere di compensazione urbanistica e l'ipotesi di intervento diretto, anziché di piano urbanistico attuativo, si reputa che si tratti di scelte di merito dell'Amministrazione comunale, non sindacabili sul piano della legittimità.

Per completezza, sotto il profilo procedurale, si precisa che ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, la Provincia di Vicenza ha il potere-dovere di annullamento (entro due anni dalla loro adozione) delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che autorizzano interventi in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione.



Per tale ragione la presente lettera è inviata anche alla Provincia di Vicenza affinché, acquisiti eventuali ulteriori elementi e svolti gli ulteriori approfondimenti che riterrà opportuni, provveda ad esercitare il potere conferitole dalla citata disposizione legislativa.

Assessore all'Urbanistica
Avv. Cristiano Corazzari

Assessore allo Sviluppo economico
Marcato Roberto